COMUNE DI CASTELDACCIA

	PROVINCIA DI PALERMO	
DELIBER	AZIONE COPIA DELLA GIUNTA CON	JUNALE
\$23)C	NAVALLA	
N°44 Data29/06/2016	OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione Sigg. Cirone Francesco Paolo e Cirone Rosa Elena istaurati con i contratti di locazione rep. nº 810/95 e	a, relativo ai rapport
sala delle adunanze della Se Presiede l'adunanza il Sig.	del mese digiugno alle ore1 de Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle f Manzella Cosimo in sostituzione del Sindaco nella qualità	orme di Legge.
Anziano e sono rispettivame	nte presenti ed assenti i seguenti Sigg.:	Assente
1) Sig. Fabio Spatafora	- Sindaco	si
2) Cia ra Marria Santara	Vice Sindace	si

1) Sig. Fabio Spatafora	- Sindaco	si
2) Sig.ra Marzia Santoro -	- Vice Sindaco	si
3) Sig. Carmelo Calò	- Assessore	
4) Sig. Cosimo Manzella	- Assessore	
5) Sig. Pietro Speciale	- Assessore	
	TOTALE	

Con la partecipazione del Segretario comunale D.ssa Paolina La Barbera
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno	1990, n. 142	2, recepita o	dalla L.R.	48/91, sulla	proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso parere:					

-	Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere
-	Il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta allegata a firma del Responsabile dell'Area I;
- Visto che la stessa è dotata dei pareri previsti dalla legge;
- Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. Di approvare la proposta di cui all'allegato "SUB A", che viene a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Di incaricare il Responsabile dell'Area I per il compimento degli atti consequenziali al presente provvedimento.

Successivamente la Giunta Municipale con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, delibera di dotare il presente atto della clausola di ESECUZIONE IMMEDIATA.



(Provincia di Palermo)

☐ Proposta di deliberazione

Consiglio Comunale

□ Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione da stipulare con i Sigg. Cirone Francesco Paolo e Cirone Rosa Elena, relativo ai rapporti istaurati con contratti di locazione rep. n° 810/95 e rep. n° 863/99.
Il Responsabile dell'Area I
Parere di regolarità tecnica favorevole
dalla sede municipale lì, IL RESPONSABILE/DELL'AREA I
Parere di regolarità contabile
dalla sede municipale lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile dell'Area I sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che il Comune di Casteldaccia conduce in locazione dall' 1.09.1983 a tutt'oggi i locali dell'immobile costituito da n° 3 elevazioni, sito a Casteldaccia in via V. Veneto n° 3 e n° 5, giusta contratti rep. n° 239 stipulato in data 29.08.1983, rep. n° 710 stipulato in data 24.04.1990 e rep. n° 863 stipulato in data 5.01.1999;

Che l'immobile suddetto, di proprietà della Sig.ra Romano Maria Antonina nata a Palermo il 27.4.1936, è stato trasferito ai figli Sigg. Cirone Francesco Paolo, nato a Palermo il 03.04.1965 e residente a Casteldaccia in via Roma n° 7 e Cirone Rosa Elena, nata Palermo il 29.01.1970 e residente a Casteldaccia in strada Cozzo Brogna 33, a seguito dell'atto di donazione rep. n° 36315 in data 27.02.2002, per rogito del notaio Di Gati di Palermo;

Che i medesimi proprietari sono subentrati, altresì, nel contratto di locazione rep. nº 810 dell' 1.04.1995 stipulato tra il Comune di Casteldaccia e la Signora Romano Maria Antonina, relativo ai locali dell'immobile sito a Casteldaccia in via Veneto n° 1;

Che i locali sopra descritti sono stati adibiti a Sede Municipale;

Che, a seguito del trasferimento degli Uffici Comunali e della Sede Municipale presso il complesso immobiliare di proprietà comunale denominato "Torre Duca di Salaparuta", e della ultimazione delle operazioni di sgombero dei locali condotti in locazione, si rileva la necessità e l'urgenza di estinguere i rapporti contrattuali di cui trattasi, allo scopo di evitare danni patrimoniali all'Ente;

Che con nota prot. n° 5620 del 20 aprile 2016 il Sindaco comunicava ai Sigg. Cirone Francesco Paolo e Cirone Rosa Elena la volontà di recedere dal contratto di locazione rep. 810/95, riguardante i locali siti al piano terra di via Veneto n° 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del contratto medesimo;

Che relativamente ai locali di via Veneto n° 3 e 5 , invece, veniva comunicata la disdetta del contatto di rep. n° 863 del 5 gennaio 1999, stante che le disposizioni contrattuali non prevedono la facoltà di recesso anticipato;

Che con nota in data 11 maggio 2016, acquisita al prot. n° 6807 del 13 maggio 2016 l'avv. Giuseppe Canzone, in nome e per conto dei sigg. Cirone Francesco Paolo e Cirone Rosa Elena, ha formalmente contestato la disdetta suddetta del contratto rep. n° 863/99, poiché non è stato rispettato il termine utile di un anno antecedente la scadenza naturale, evidenziando che "non risulta contrattualmente prevista alcuna clausola di recesso anticipato dal contratto di locazione e che, per effetto della mancata disdetta in tempo utile, il medesimo avrà naturale scadenza il 04.01.2023";

Dato atto, al riguardo, che il Sindaco pro-tempore Di Giacinto Giovanni con nota prot. n° 10628 del 29.06.2012 aveva già comunicato la disdetta del contratto di locazione rep. n° 863/99;

Considerato, inoltre, che per pervenire alla risoluzione dei rapporti contrattuali instaurati è necessario che il Comune adempia a tutte le prestazioni dovute, e cioè:

- Pagamento dei canoni,
- Esecuzione di tutte le manutenzioni ordinarie e delle altre attività individuate all'art. 7 dei contratti di locazione, sollecitate ripetutamente dai proprietari, come da documentazione agli atti;

Vista, al riguardo, la relazione tecnica relativa ai lavori da realizzare, redatta dall'Ing. Alfio

Tornese, Responsabile della III Area di Attività "Lavori Pubblici e Servizi a rete";

Dato atto che per prevenire l'insorgere di contenziosi sono state avviate trattative con i proprietari per la definizione transattiva dei rapporti controversi;

Che al termine delle trattative le parti, attraverso reciproche concessioni, sono pervenute ad un accordo transattivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e ss. del Codice Civile che prevede:

- Il pagamento da parte del Comune della somma di € 40.000,00, a titolo di rimborso spese di manutenzione ordinaria e per gli altri interventi previsti dall'art. 7 dei contratti di locazione rep. n° 810/1995 e rep. n° 863/1999 da corrispondere in due rate, la prima con scadenza il 31.12.2016 e la seconda con scadenza il 31.12.2017,
- Il pagamento di tutti i canoni arretrati entro il 31.12.2016,
- Il pagamento di quanto dovuto per utenze (luce, acqua, etc.) entro il 31.12.2016,
- Lo scioglimento dei rapporti di locazione istaurati con i contratti di locazione rep. n° 810/95 e rep. n° 863/99 a far data dal 1 luglio 2016, nel senso che da tale data il Comune non dovrà più corrispondere i canoni di locazione, fermo restando che la non corretta esecuzione delle condizioni previste dalla transazione comporterà la risoluzione decadenza del contratto medesimo e del beneficio del termine per gli importi dovuti;
- La rinuncia dei proprietari ad interessi e a qualsiasi altra pretesa creditoria nei confronti del Comune e/o all'instaurazione di attività giudiziali, volte a far valere altri crediti in relazione ai rapporti di locazione di cui ai contratti rep. n° 810/95 e rep. n° 863/99;

Accertata la convenienza delle condizioni sopra riportate;

Visto lo schema di atto di transazione all'uopo redatto;

PROPONE

Di approvare lo schema di atto di transazione da stipulare con i Sigg. Cirone Francesco Paolo e Cirone Rosa Elena, relativo ai rapporti di locazione istaurati con i contratti, rep. n° 810/95 e rep. n° 863/99, allegato al presente atto sotto la lettera A) per costituire parte integrante e sostanziale.

Di autorizzare il Responsabile dell'Area I a sottoscrivere il contratto di transazione.

Di dare atto che la spesa di € 40.000,00 prevista a carico del bilancio comunale rientra nella fattispecie di cui all'art. 163, comma 2 del D.L.vo 267/2000, in quanto è necessaria per evitare danni certi e gravi all'Ente.

Di specificare che tale spesa dovrà essere imputata nei bilanci di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, e cioè:

- Limitatamente ad € 20.000,00 nel Cap. 240 del redigendo bilancio di previsione 2016 -
- Limitatamente ad € 20.000,00 ad analogo Cap. nel bilancio di previsione 2017.

Allegão A)

Comune di Casteldaccia Provincia di Palermo CONTRATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilasedici giorno trenta del mese di giugno, tra:

L'Amministrazione Comunale di Casteldaccia (PA), qui rappresentata dal Responsabile dell'Area I – Segretario Comunale – Dott.ssa Paolina La Barbera, per la carica ivi domiciliata presso la casa comunale di Piazza Matrice 11, cod. fisc. 00582420824, da una parte

ed i signori Cirone Francesco Paolo, nato a Palermo (PA) il 03/04/1965 e residente a Casteldaccia (PA) in via Roma n° 7 – C.F. CRNFNC65D03G273Y e Cirone Rosa Elena, nata a Palermo il 29/01/1970 ed ivi residente in Casteldaccia in Strada Cozzo Brogna n° 33, C.F. CRNRLN70A69G273Q, dall'altra parte

PREMESSO

Che il Comune di Casteldaccia conduce in locazione dall' 1.09.1983 a tutt'oggi i locali dell'immobile costituito da n° 3 elevazioni, sito a Casteldaccia in via V. Veneto n° 3 e n° 5, giusta contratti rep. n° 239 stipulato in data 29.08.1983, rep. n° 710 stipulato in data 27.04.1990 e rep. n° 863 stipulato in data 5.01.1999;

Che l'immobile suddetto, di proprietà della Sig.ra Romano Maria Antonina nata a Palermo il 27.4.1936, è stato trasferito ai figli Sigg. Cirone Francesco Paolo e Cirone Rosa Elena, a seguito dell'atto di donazione rep. n° 36315 in data 27.02.2002, per rogito del notaio Di Gati di Palermo;

Che i medesimi proprietari sono subentrati, altresì, nel contratto di locazione rep. n° 810 dell' 1.04.1995 stipulato tra il Comune di Casteldaccia e la Signora Romano Maria Antonina, relativo ai locali dell'immobile sito a Casteldaccia in via Veneto n° 1;

Che i locali sopra descritti sono stati adibiti a Sede Municipale;

Che, a seguito del trasferimento degli Uffici Comunali e della Sede Municipale presso il complesso immobiliare di proprietà comunale denominato "Torre Duca di Salaparuta", e della ultimazione delle operazioni di sgombero dei locali condotti in locazione, si rileva la necessità e l'urgenza di estinguere i rapporti contrattuali di cui trattasi, allo scopo di evitare danni patrimoniali all'Ente;

Che con nota prot. n° 5620 del 20 aprile 2016 il Sindaco comunicava ai Sigg. Cirone Francesco Paolo e Cirone Rosa Elena la volontà di recedere dal contratto di locazione rep. 810/95, riguardante i locali siti al piano terra di via Veneto n° 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del contratto medesimo;

Che relativamente ai locali di via Veneto n° 3 e 5 , invece, veniva comunicata la disdetta del contatto di rep. n° 863 del 5 gennaio 1999, stante che le disposizioni contrattuali non prevedono la facoltà di recesso anticipato;

Che con nota in data 11 maggio 2016, acquisita al prot. n° 6807 del 13 maggio 2016 l'avv. Giuseppe Canzone, in nome e per conto dei sigg. Cirone Francesco Paolo e Cirone Rosa Elena, ha formalmente contestato la disdetta suddetta del contratto rep. n° 863/99, poiché non è stato rispettato il termine utile di un anno antecedente la scadenza naturale, evidenziando che "non risulta contrattualmente prevista alcuna clausola di recesso anticipato dal contratto di locazione e che, per effetto della mancata disdetta in tempo utile, il medesimo avrà naturale scadenza il 04.01.2023";

Che il Sindaco pro-tempore, Di Giacinto Giovanni, con nota prot. n° 10628 del 29.06.2012 aveva già comunicato la disdetta del contratto di locazione rep. n° 863/99;

Che, secondo i Signori Cirone, le disdette risalenti al 1999 e al 2012 non hanno alcun effetto giuridico, per la successiva volontà dell'amministrazione di continuare il rapporto di locazione, manifestata con atti concludenti ed anche espressamente, attraverso comunicazioni fatte ai proprietari e che, pertanto, il contratto si è rinnovato tacitamente;

Che per pervenire alla risoluzione dei rapporti contrattuali instaurati è necessario che il Comune adempia a tutte le prestazioni dovute, e cioè:

- Pagamento dei canoni ,
- Esecuzione di tutte le manutenzioni ordinarie e delle altre attività individuate all'art. 7 dei contratti di locazione, sollecitate ripetutamente dai proprietari, come da documentazione agli atti;

Che a seguito di trattative intercorse tra le parti, finalizzate ad evitare un impegnativo contenzioso giudiziale, con deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 29/06/2016 I.E., si stabiliva di addivenire alla stipula di un contratto di transazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e ss. del Codice Civile, per la definizione dei rapporti controversi relativi ai contratti di locazione rep. n° 810/95 e rep. n° 863/99;

Tutto ciò premesso, e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Il Comune di Casteldaccia, come sopra rappresentato, preso atto che l'effettivo importo dei lavori di manutenzione a suo carico ammonterebbe ad importo di gran lunga superiore, in via transattiva, a saldo e stralcio del maggiore importo si obbliga a pagare definitivamente ai signori Cirone Francesco Paolo e Cirone Rosa Elena, la somma di €. 40.000,00 (quarantamila), a titolo di rimborso spese di manutenzione ordinaria e per altri interventi previsti dall'art. 7 dei contratti di locazione rep. n° 810/95 e rep. n° 863/99. Detta somma, dovrà essere pagata in due rate di €.20.000,00 ciascuna, da corrispondere la prima con scadenza il 31.12.2016 e la seconda con scadenza il 31.12.2017.

ARTICOLO 2

Il Comune di Casteldaccia si impegna al pagamento di tutti canoni arretrati e fino al 30.6.2016, entro e non oltre la data del 31.12.2016. Inoltre il Comune, entro la stessa data, dovrà adempiere al pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, etc.) riguardanti l'immobile.

ARTICOLO 3

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che i contratti di locazione rep. n° 810 del 01/04/95 e rep. n° 863 del 05/01/99 cesseranno la propria efficacia a far data dal 1 luglio 2016, nel senso che da tale data il Comune non dovrà più corrispondere i canoni di locazione. Ai fini risolutivi, invece, la locazione si intenderà sciolta solo al buon fine e al corretto adempimento di tutte le obbligazioni oggi assunte dall'Ente.

Si stabilisce, altresì, che la non corretta esecuzione delle condizioni previste dalla presente transazione, comporterà la risoluzione – decadenza della medesima, la decadenza del beneficio del termine per gli importi dovuti, con possibilità per i creditori di agire esecutivamente per la immediata esazione di tutto il credito vantata. La eventuale risoluzione-decadenza dell'odierna transazione, pertanto, legittimerà i signori Cirone all'esercizione di ogni azione a tutela di tutti i loro diritti soggettivi, compreso quelli di natura risarcitoria.

ARTICOLO 4

I signori Cirone Francesco Paolo e Cirone Rosa Elena, per gli importi sopra indicati, nel corretto adempimento temporale dei pagamenti e salvo quanto concordato all'articolo che precede, dichiarano espressamente, di rinunciare ad interessi sulle somme dovute e a qualsiasi altra pretesa creditoria nei confronti del Comune e/o all'instaurazione di attività giudiziali, volte a far valere altri crediti in relazione ai rapporti riguardanti i contratti di locazione rep. n° 810 del 01/04/95 e rep. n° 863 del 05/01/99.

ARTICOLO 5

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Il presente contratto viene stipulato fra le parti ai sensi e per gli effetti degli art. 1965 e ss. del Codice Civile.

ARTICOLO 6

Il presente atto concluso mediante scrittura	a privata, dovrà essere registrato in caso
d'uso.	
Letto, confermato e sottoscritto,	
Cirone Francesco Paolo	
•	
Cirone Rosa Elena	Il Segretario Comunale
Chone Rosa Elena	Responsabile dell'Area I
	Dott.ssa Paolina La Barbera
Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e	1342 c.c. le parti approvano espressamente le
clausole di cui agli articoli 1 e 3	
	-
	•

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO FF. F.to Manzella Cosimo

ASSESSORE ANZIANO F.to Calò Carmelo	IL SEGRETARIO GENERALE F.to d.ssa Paolina La Barbera
Pubblicazione Il sottoscritto Messo Comunale ATTESTA Che copia della presente delibera è registra al ndel reg. Albo Pretorio on – line perimanervi giorni 15 consecutivi Casteldaccia, lì IL MESSO C/LE	1 Cha la procenta deliberrazione
	F.to Paolina La Barbera
	Casteldaccia li,
Il sottoscritto Segretario Generale d 3.12.1991, N.44 e successive modifiche ed in	i questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della L.R. tegrazioni
	ATTESTA
[] Che ai sensi della L.R. 44/91 e successiv	e modifiche ed integrazioni la presente deliberazione è divenuta esecutiva
il giorno perché opposizioni contro di essa.	decorsi giorni 10 dalla pubblicazione e che non sono state prodotte
	E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA RT <u>. 134</u> COMMA <u>4</u> Dec. LEG.VO 267/2000
Lì,	

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Paolina La Barbera

La presente copia è conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE